

Gli indicatori della crisi e gli assetti organizzativi: luci e ombre della riforma del sistema delle attività economiche

Tratto dal convegno sul “Nuovo Codice della Crisi”,
organizzato dal CUP di Belluno il 13.12.2019

a cura di Nicolò Castello

SOMMARIO: **1.** Una riforma delle attività economiche più che una nuova legge fallimentare. - **2.** L'imprenditore individuale e collettivo nel caso della rilevazione tempestiva della crisi e prevenzione della crisi. [art. 3] - **3.** Il d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019: una riforma organica del diritto societario. [artt.3,375,378] - **4.** Assetti e indici prognostici della crisi. [art. 13, 24] - **5.** Il DSCR, un indice prognostico a geometria variabile, in relazione alla natura e dimensione dell'impresa. **6.** La periodicità del calcolo degli indici/indicatori di crisi. [artt. 13,19,24] - **7.** Il consulente può integrare gli assetti dell'imprenditore collettivo minore. - **8.** Imprese in crisi: cosa deve fare l'imprenditore collettivo? Qualche considerazione in materia. [artt. 3, 375]

1. UNA RIFORMA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PIÙ CHE UNA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE.

Le spinte riformiste inerenti all'attività di impresa sono state recepite dal nostro ordinamento giuridico con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019, meglio conosciuto come “Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza” (CCI).

Le considerazioni in merito al CCI contenute in questo documento, sono state disarticolati secondo le seguenti linee direttive:

- le iniziative che l'imprenditore deve porre in essere al fine della rilevazione tempestiva della crisi;
- le iniziative che l'imprenditore deve porre in essere in caso di crisi aziendale.

Le maggiori attenzioni saranno peraltro concentrate sul primo aspetto.

Infatti, il nuovo codice della crisi pone l'imprenditore al centro dell'attività di prevenzione della crisi, attraverso l'adozione di misure idonee ed assetti organizzativi adeguati, in grado di intercettare i primi segnali di squilibrio economico-finanziario.

Una riforma epocale che detta un nuovo approccio alla gestione dell'impresa, improntato sul controllo di gestione secondo una visione forward looking: l'imprenditore deve prevedere le implicazioni e gli effetti economici e finanziarie delle proprie scelte operative, tattiche e strategiche. Ma nel CCI vi è molto di più, l'imprenditore deve inoltre monitorare anche la continuità aziendale, cioè intercettare quelle minacce avulse dalle analisi di tipo meramente quantitativo (indici, indicatori, bilancio di esercizio, ecc...), che possono avere un effetto destabilizzante ed intaccare l'integrità del patrimonio.

2. L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E COLLETTIVO NEL CASO DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI E PREVENZIONE DELLA CRISI

Ai fini della prevenzione dello stato di crisi, ai sensi dell'art. 3 del CCI (doveri del debitore), mentre l'imprenditore individuale deve adottare "*misure idonee*", l'imprenditore collettivo deve invece "*adottare un assetto organizzativo adeguato*", "*misure*" e "*assetti*", peraltro, non meglio specificati dal legislatore del CCI.

Orbene, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, il legislatore prevede regole diverse per l'imprenditore individuale e per l'imprenditore collettivo:

- l'adozione di **misure idonee** per l'imprenditore individuale: pianificazione di interventi puntuali;
- l'adozione di **un assetto organizzativo adeguato** per l'imprenditore collettivo: pianificazione di procedure organizzative.

Si deve pertanto ritenere che la maggiore differenza tra "*misure*" e "*assetti*" risiede nel fatto che "*l'assetto organizzativo*" rappresenta un dovere più strutturato rispetto alla "*misure idonee*" che devono essere invece adottate dall'imprenditore individuale.

Entrambi, comunque, non possono mancare di un elemento indefettibile e cioè la pianificazione, la cui mancanza diventa l'aspetto centrale del concetto di insolvenza soprattutto qualora, in assenza delle "*misure*" e degli "*assetti*" necessari per implementare l'attività prognostica della crisi (e quindi l'attività di pianificazione), l'imprenditore non sia stato in grado di intercettare i primi segnali di squilibri che hanno, successivamente, portato all'incapacità di far fronte agli impegni finanziari.

Ciò premesso, sotto un profilo meramente logico, si pongono i seguenti quesiti:

- E' necessario estendere l'adozione degli assetti a tutte le imprese collettive e se, in alcuni casi, tale concetto possa risultare in qualche modo eccessivo o sovrabbondante?
- Nel caso dell'imprenditore individuale, è sempre sufficiente l'adozione di misure adeguate, qualunque sia la dimensione e la complessità dell'impresa stessa?

Si consideri ad esempio il caso di un imprenditore individuale manifatturiero o di un commerciante all'ingrosso che presenta un fatturato rilevante ed un'organizzazione complessa (responsabile commerciale, ufficio amministrativo, responsabile ICT, ecc..) rispetto ad una società cooperativa che esercita l'attività di coltivazione del fondo ovvero ad una società in nome collettivo che esercita l'attività di autoriparazione con un fatturato tipico delle imprese minori e senza organizzazione amministrativa interna.

E' del tutto evidente che, in queste condizioni, mentre le "misure idonee" possono risultare deficitarie per le imprese individuali di siffatte dimensioni, gli "assetti organizzativi" potrebbero invece risultare eccessivi per le imprese agricole e di servizi delle dimensioni e natura testé citate, anche se condotte in forma societaria.

Non si mette pertanto in dubbio che la complessità delle procedure e quindi la qualità degli assetti possa essere commisurata alla natura e dimensione dell'impresa collettiva o societaria, ma vi può essere più di un ragionevole dubbio che la discriminante tra "assetti" e "misure" possa essere collegabile, sic et simpliciter, alla distinzione tra imprese individuali e collettive.

Questa disquisizione su "misure" e "assetti" non è peraltro fine a se stessa, in quanto, come meglio specificato nel paragrafo successivo, il legislatore del CCI, finisce per mettere in relazione l'inadeguata implementazione degli assetti organizzativi ad una responsabilità degli amministratori che, non avendo ottemperato a tale obbligo, previsto dall'articolo 3 comma 2, non si sono attivati tempestivamente per l'intercettazione ed il superamento della crisi¹.

3. IL D.LGS. N.14 DEL 12 GENNAIO 2019: UNA RIFORMA ORGANICA DEL DIRITTO SOCIETARIO.

E' inoltre importante rilevare come il legislatore del codice della crisi e dell'insolvenza non si sia limitato ad innovare soltanto la materia della gestione dell'impresa (art. 2086 c.c.²) ma anche e soprattutto il diritto societario, prevedendo specificatamente l'obbligo degli "assetti organizzativi" per tutte le tipologie di società.

Infatti, l'art. 2086 è richiamato, in maniera sistematica, negli artt. 2257, 2380 bis, 2409 nonies e 2475 che disciplinano rispettivamente le società di persone, le SPA e le SRL.

¹ Tale disquisizione è stata anche sviluppata durante il convegno tenuto il 25.11.2019 presso l'UniTrento in occasione del convegno "Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: passato, presente e futuro del diritto concorsuale" dal Prof. Giuseppe Ferri jr, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, durante la sua relazione avente ad oggetto "Gli assetti organizzativi e la prevenzione della crisi: le mobili frontiere della responsabilità".

² Così come modificato dall'art. 375 del CCI.

Il legislatore, in particolare, in tutti gli articoli del c.c. sopra citati, ribadendo il principio in forza del quale “la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”, schiude di fatto la strada al presupposto di una responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori.

Infatti, dalla lettura combinata del CCI e degli articoli del Codice Civile sopra richiamati, sembra che l'obiettivo del legislatore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, non è soltanto quello di dettare un nuovo approccio alla gestione dell'impresa, bensì quello di collegare, più o meno direttamente, l'inadeguata implementazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte degli amministratori, ad una responsabilità degli stessi che, non avendo ottemperato a tale obbligo, previsto dall'articolo 3 comma 2, non hanno saputo intercettare tempestivamente uno stato di crisi aziendale e, conseguentemente, non si sono adoperati per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale, finendo per intaccare l'integrità del patrimonio sociale.

Tutto quanto sopra espresso, risulta oltremodo più chiaro da una semplice lettura dell'art. 2476 comma 6 del c.c.: *“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”*³.

L'art. 378, al comma 2, tra l'altro, definisce il sistema di computo per determinare la misura del danno risarcibile in capo agli amministratori.

Alla fine di questa discettazione, si ritiene utile fornire una definizione degli assetti di cui all'articolo 2086 del c.c. ed in particolare, prendendo anche spunto dal par. 6.2. - Indici di Allerta del CNDCEC, gli stessi, a parere di chi scrive, possono essere così descritti: *l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile può essere definito come l'insieme delle **procedure**, delle **scritture contabili**, degli **strumenti** e delle **risorse umane** necessarie per implementare le attività di prevenzione della crisi e di monitoraggio della continuità aziendale, che devono essere espletate anche attraverso il calcolo degli indici e degli indicatori previsti dal CCI., al fine di assicurare una risposta tempestiva ai primi segnali di squilibri economici e finanziari e preservare l'integrità del patrimonio.*


³ Comma introdotto dal D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, art. 378, comma 1.

La quantità e la qualità delle procedure, delle scritture contabili, degli strumenti e delle risorse umane testé citate varia non solo in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa, ma anche in relazione allo situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

A parere di chi scrive, infatti, è necessario potenziare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in seguito all'intercettazione dei primi segnali di difficoltà finanziaria o di debolezza economica dell'impresa.

4. ASSETTI E INDICI PROGNOSTICI DELLA CRISI

Tutto quanto sopra riportato deve essere messo in relazione con il documento prodotto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza, articolo 13 del decreto legislativo 14/2019) che, al paragrafo "3.1. Il sistema degli indici" individua un insieme di indici che deve essere valutato in maniera, al contempo, gerarchica e sistemica.



Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo, cioè quando il patrimonio

netto è positivo, si passa alla verifica del secondo (DSCR⁴ a sei mesi), in presenza di superamento della relativa soglia (DSCR a sei mesi <1), è ipotizzabile uno stato di crisi.

Qualora il **DSCR non sia disponibile o lo stesso si rivela inattendibile**, la ragionevole presunzione dello stato di crisi può essere rilevata dal **superamento congiunto di tutte le “soglie” più avanti descritte** e cioè i **cinque indici settoriali** riportati nella tabella di cui sotto:

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

1 Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari (C. 17)

Ricavi delle vendite e prestazioni (A.1.)

2. Indice di adeguatezza patrimoniale.

Patrimonio netto voce A SP Passivo

- crediti vs soci per vers. ancora dovuti (A, SP attivo)
- dividendi deliberati;

Debiti (D, SP passivo)

+ ratei e risconti passivi (voce E passivo)

3. Indice di ritorno liquido dell'attivo.

Risultato dell'esercizio

+ costi non monetari

- ricavi non monetari

= Cash flow

Totale attivo SP

4. Indice di liquidità.

Attivo circolante (voce C attivo S.P.)

esigibili entro l'esercizio successivo

+ R ratei e risconti attivi (voce D attivo S.P.)

dell'art. 2424 c.c.)

- Passivo a breve termine (voce D passivo)

esigibili entro l'esercizio successivo

+ ratei e risconti passivi (voce E).

Indice di indebitamento previdenziale o tributario.

Debiti tributari (voce D.12 passivo S.P.)

+ debiti verso istituti di prev. e assistenza sociale

(voce D.13 passivo S.P.)

esigibili entro e oltre l'esercizio successivo

Totale attivo S.P.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI CINQUE INDICI SETTORIALI

⁴Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è un indice di natura finanziaria, usato dal sistema bancario, che permette di valutare se l'azienda è in grado di sostenere il debito attraverso i flussi di cassa operativi. Individuato dal CNDCEC come l'indice prognostico per eccellenza, in seguito alle previsioni di cui all'art. 13 comma 1 "Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi."

Bisogna inoltre considerare quanto contenuto nell'art. 13, comma 1, in particolare, nella parte finale, dove il legislatore del CCI prevede che *“costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24”* e cioè:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

A completamento dell'argomento, costituiscono ipotesi di ragionevole presunzione dello stato di crisi anche l'assenza di prospettive di continuità aziendale (art. 13, co.1) per altre cause rispetto ai ritardi di pagamenti di cui all'art. 24, comma, lettera a e b).

Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di risk management, quali, ad esempio, rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali. Queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo⁵.

E' del tutto evidente che il “patrimonio netto” e il “DSCR” sono considerati, nel documento prodotto a cura del CNDCEC, gli indici principali.

I cinque indici settoriali, invece, utilizzabili solo nel caso in cui il DSCR sia inattendibile o non disponibile, gli indici residuali.

Inoltre, nello stesso documento, più volte il CNDCEC ribadisce che l'organo amministrativo, attraverso l'assetto organizzativo, deve essere in grado di sviluppare l'attività prognostica della crisi che trova nel DSCR il maggiore indice guida della crisi, insieme al patrimonio netto, e l'unico ad avere una reale valenza prognostica ed un approccio forward looking così come richiesto dal legislatore del CCI.

5. IL DSCR, UN INDICE PROGNOSTICO A GEOMETRIA VARIABILE, IN RELAZIONE ALLA NATURA E DIMENSIONE DELL'IMPRESA.

Per il calcolo del DSCR (paragrafo 3.2.2) possono essere alternativamente seguiti due approcci basati sul budget di tesoreria:

⁵ Vedi paragrafo “6.1. Le prospettive di continuità aziendale e l'interpretazione del primo comma dell'art. 13”, del documento Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (articolo 13 del decreto legislativo 14/2019) elaborati dal CNDCEC - BOZZA DEL 20 OTTOBRE 2019

1° approccio: il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Al numeratore.

Cassa iniziale



Ogni entrata di cassa nei prossimi 6 mesi (anche finanziamento soci)



Ogni uscita di cassa nei prossimi 6 mesi (escluse uscite oneri debiti finanziari)



Risorse disponibili a servizio dei debiti finanziari



Al denominatore.

le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari – quota capitale (verso banche o altri finanziatori).

2° approccio: il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi, così come previsto dal principio contabile OIC10:

Al numeratore :

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (paragrafi 26-27-28-29-30-31)



Flussi derivanti dal ciclo degli investimenti * (paragrafi 32, 33, 34,35,36,37)



a) FCFO a 6 mesi



b) le disponibilità liquide iniziali

c) le linee di credito disponibili



Al denominatore:

d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente che scade nei successivi sei mesi;

f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia

Il primo approccio si dimostra maggiormente adatto alle piccole e medie imprese, che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio e quindi possono essere meno avvezze al calcolo di alcune grandezze richieste dal DSCR nel secondo approccio, quale il free cash flow.

Il secondo metodo prevede inoltre distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che già si trovano in difficoltà finanziaria.⁶

Le tecniche di costruzione del DSCR devono essere selezionate dagli amministratori con il consenso dell'organo di controllo, il quale nel fornire un giudizio di (in)attendibilità del calcolo del DSCR, esprime una opinione circostanziata che deve basarsi anche sul dato derivante dalla modalità di calcolo e dalla relativa base dati.

I due approcci alternativi forniscono inevitabilmente un dato numerico diverso, ma il corretto calcolo del DSCR conduce tuttavia sempre al medesimo risultato: DSCR inferiore a 1 in caso di crisi per uscite superiori alle entrate; superiore a 1 in caso contrario.

La scelta tra un criterio e l'altro è dunque da operarsi esclusivamente in funzione di presenza o meno di scaduto, complessità dei sistemi di gestione e controllo disponibili e dimensione aziendale. Il paragrafo 5.3. del documento prodotto dal CNDCEC, intitolato *“Il grado di complessità delle stime”*, individua un “terzo DSCR” richiamando espressamente il principio contabile OIC9, da applicare alle imprese di minori dimensioni e concedendo a quest'ultime la possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi, con un “approccio semplificato”, attraverso il mero ricorso alle sole grandezze economiche, *“nel rispetto del principio della proporzionalità delle dimensioni dell'impresa previsto nell'art. 2086 del c.c.”*.

L'applicazione di questo indice si basa sul presupposto che i flussi netti di cassa possono esser desunti dal budget economico (risultato del periodo + costi non monetari – ricavi non monetari), così come previsto dall'OIC9 circa il metodo semplificato per la stima dei flussi di cassa futuri nelle situazioni di impairment test (V. paragrafo 5.3. «Indici di allerta» del CNDCEC, 20.10.2019).

Al numeratore :

risultato del periodo



costi non monetari



ricavi non monetari



«Cash flow» a servizio dei debiti

> 1

Al denominatore:

rimborso delle quote di capitale (senza quota interesse)

⁶ NORME E TRIBUTI 04 DICEMBRE 2019 Il Sole 24 Ore, CRISI DI IMPRESA Indici allerta, doppio binario per il calcolo del DSCR, articolo a cura di Paolo Rinaldi.

A questo si deve aggiungere che, al paragrafo 30 del principio contabile OIC9, la stessa fondazione prevede che *“l’approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile”* oltre che dalle *“società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:*

- *numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità,*
- *totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,*
- *ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro.”*

I predetti limiti sono stati successivamente superati prima con l’entrata in vigore del CCI e successivamente modificati dal decreto crescita.

Alla stessa stregua che per gli assetti, è lecito chiedersi, in virtù di quanto sopra riportato, tenendo conto che il CNDCEC, richiamando espressamente l’OIC9 in relazione a delle modalità di calcolo “semplificate” dei flussi prognostici, rende le stesse di fatto applicabile anche alle micro-imprese, come è possibile pensare di “scantonare” il DSCR poiché “non disponibile” in quanto gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa non sono in grado di gestire la tesoreria e declinare, di conseguenza, verso i cinque indici settoriali senza il ragionevole dubbio che gli amministratori della società possano incorrere in una qualche responsabilità?⁷

6. LA PERIODICITÀ DEL CALCOLO DEGLI INDICI/INDICATORI DI CRISI

Al fine di individuare la periodicità del calcolo degli indici/indicatori individuati per intercettare gli squilibri economici e finanziari, *“a tale scopo soccorre il disposto dell’art. 24, il quale individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all’art. 13 co. 2 e 3 ai fini della tempestività dell’iniziativa da parte del debitore.*

In particolare, il dies a quo rilevante per la tempestività dell’istanza di cui all’art. 19 CCI agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento.

Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.

Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà

⁷ Tale tesi è stata sottoposta dallo scrivente al tavolo del MISE, il 5 dicembre 2019, avente ad oggetto l’analisi delle maggiori criticità relative agli indici previsti per le cooperative.

essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto.

Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario. Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.⁸

7. IL CONSULENTE PUÒ INTEGRARE GLI ASSETTI DELL'IMPRENDITORE COLLETTIVO MINORE.

In assenza di procedure, di scritture contabili e di risorse umane qualificate, è impossibile implementare le attività di prevenzione della crisi e di monitoraggio della continuità aziendale, che, come già anticipato, devono essere espletate anche attraverso il calcolo degli indici e degli indicatori previsti dal CCI.

Nelle imprese collettive, in assenza di organizzazione, procedure e risorse umane qualificate, il consulente, anche attraverso sistemi di b.i. (business intelligence), può contribuire all'introduzione dei modelli di risk management richiesti dal legislatore del CCI ed in particolare strumentare l'impresa con gli indici/indicatori prescritti per intercettare la crisi⁹.

Soprattutto nelle imprese minori, tra gli strumenti da attivare per le cure del consulente, vi sono gli indici e gli indicatori di allerta, per rispondere agli obblighi organizzativi ai fini della precoce rilevazione di una possibile crisi.

⁸ Par. 6.2. Periodicità del calcolo degli indici di crisi del documento Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (articolo 13 del decreto legislativo 14/2019) elaborati dal CNDCEC - BOZZA DEL 20 OTTOBRE 2019

⁹ "In ogni caso, in assenza di una organizzazione aziendale adeguata, la tesoreria ed il risk management sono armi spuntate. E' dunque necessario che il consulente entri in azienda in punta di piedi, valutando l'organigramma, i carichi di lavoro, le competenze e anche gli aspetti motivazionali" Adeguati assetti, Focus del Sole 24 ore del 23 ottobre 2019, pag. 7, articolo a cura di Paolo Rinaldi

8. IMPRESE IN CRISI: COSA DEVE FARE L'IMPRENDITORE COLLETTIVO? QUALCHE CONSIDERAZIONE IN MATERIA.

Se *“l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”* (art. 3. comma 1 CCI), l'imprenditore collettivo, nel caso di crisi aziendale, ha l'obbligo *«di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»* (art. 375, comma 2 del CCI).

Sembrerebbe pertanto, che in tale fattispecie, in caso di crisi, è necessario adottare uno degli strumenti previsti nel nostro ordinamento e, pertanto di natura concorsuale, che, al contempo, permetta di recuperare la continuità aziendale (strumento di risanamento).

Ma vi sono una serie di strumenti che non sono «concorsuali» ma permetterebbero il recupero della continuità aziendale:

- aumenti di capitale;
- nuovi finanziamenti (anche finanziamento soci);
- ecc...

Ciò che non si comprende, pertanto, è il motivo per cui è obbligatorio ricorrere ad uno strumento concorsuale per recuperare la continuità aziendale.

Vi potrebbe essere poi la fattispecie di una azienda in crisi che può superare la predetta condizione, attraverso l'utilizzo di uno strumento previsto dall'ordinamento (messa in liquidazione), ma non è in grado di recuperare la continuità aziendale.

La medesima disciplina prevista per l'imprenditore collettivo, in caso di crisi in atto, sembrerebbe applicabile anche all'imprenditore individuale.

RIFERIMENTI

Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (articolo 13 del decreto legislativo 14/2019) elaborati dal CNDCEC - BOZZA DEL 20 OTTOBRE 2019.

Atti del convegno tenuto il 25.11.2019 presso l'UniTrento in occasione del convegno "Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: passato, presente e futuro del diritto concorsuale", intervento del Prof. Giuseppe Ferri jr, Università degli Studi di Roma Tor Vergata avente ad oggetto "Gli assetti organizzativi e la prevenzione della crisi: le mobili frontiere della responsabilità".

Adeguati assetti, Focus del Sole 24 ore del 23 ottobre 2019, pag. 7, articolo a cura di Paolo Rinaldi

NORME E TRIBUTI 04 DICEMBRE 2019 Il Sole 24 Ore, CRISI DI IMPRESA Indici allerta, doppio binario per il calcolo del DSCR, articolo a cura di Paolo Rinaldi.

Osservazioni e proposte dell'UNCI in relazione agli indici di allerta individuati dal CNDCEC ai sensi dell'art. 13 co. 1 e co. 2, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direttore Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale, 9 dicembre 2019

Principi contabili OIC9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Principi contabili OIC10 - Rendiconto finanziario

Principi contabili OIC30 – Bilanci intermedi